CHARTIS

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

==========

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

CHARTIS

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÁ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI
DICHIARAZIONI

Polizza nr. IFL0004917 **Broker Marsh SpA PD (Cod 9012)**
LA PRESENTE POLIZZA N.IFL0004917 SOSTITUISCE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' LA POLIZZA N. 0000507094

Articolo 1: Ragione Sociale della *Contraente*
Agit Agenti Groupama Italia
Via Tirso, 79
09170 Oristano (OR)
P. IVA 93012080664

Articolo 2: **Attività professionale:** Agenti di *Assicurazione*

Articolo 3: **Periodo di assicurazione:**
Dalle ore 00.00 del 01/01/2012
Alle ore 24.00 del 31/12/2012

Articolo 4: **Massimale:**

RC Professionale:	€ 3.500.000,00 per sinistro, anno ed intermediario (persona fisica/società)	
RCT/O	€ 2.500.000,00	per *sinistro* e per anno
RC Organi Istituzionali	€ 1.000.000,00	per *sinistro* e per anno

Articolo 5: **Franchigie:**

RC Professionale:	€ 250,00 per sinistro
RCT:	€ 250,00 per sinistro
RCO:	€ 2.500,00 per sinistro
RC Organi Istituzionali:	€ 2.500,00 per sinistro

Articolo 6: **Formazione del premio:**
Dalle ore 00:00 del 01/01/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2012

Premio netto
Addizionali
Imposte 22,25 %
Totale

Articolo 7: **Territorio:** Unione Europea ed Europa

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di *Assicurazione*. **1.2** Inizio e termine della garanzia **Art. 4.6** Altre assicurazioni - **Art. 4.11** Clausole relative alla Comunicazione – Denuncia Sinistro **Art. 4.12** Recesso in caso di *sinistro*. **Art. 4.14** Foro competente. **Art. 4.15** Rinvio e scelta della legge. **Art. 4.18** Nuove adesioni agenziali.

Emessa in Milano, il 20/08/2012

IL CONTRAENTE **LA COASSICURATRICE** **LA SOCIETÀ**
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Fanno parte integrante nr. 17 pagine compresa la copertina di *polizza*.

==========

Il versamento di e' stato effettuato a mie mani il
.....in.....

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

CHARTIS

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÁ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

In considerazione del pagamento del premio e in fede alle dichiarazioni rese alla *Società assicuratrice* mediante modulistica formante parte della presente *polizza*, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, CHARTIS Europe S.A., qui chiamata "*Società assicuratrice*" concorda su quanto segue:

SEZIONE RC PROFESSIONALE

DEFINIZIONI

- **Assicurazione**: il contratto di *Assicurazione*;
- **Polizza**: il documento che prova l'*Assicurazione*;
- **Contraente**: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*;
- **Assicurato**: ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in *polizza* ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
  a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla *Società* mandante o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
  b) Siano debitamente iscritti nella sezione A) o D) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private – Codice delle Assicurazioni Private;
  c) abbiano pagato i premi previsti dalla *polizza*.

  Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione, purchè regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta;
  Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato, così come meglio dappresso definiti:
- **Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato**: si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.
- **Società assicuratrice**: CHARTIS EUROPE S.A.
- **Società mandante**: l'impresa di assicurazioni che ha stipulato con l'Assicurato un regolare contratto di agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti.
  La denominazione della o delle *Società* mandanti è precisata in frontespizio di *polizza*.
  La copertura assicurativa si intende estesa al mandato Groupama Transport
- **Premio**: la somma dovuta dalla *Contraente* alla *Società*;
- **Periodo di assicurazione**: si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della *polizza*, indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni e la data di scadenza indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della *polizza*;
- **Richiesta di Risarcimento**:
  a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
  b) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico Fatto Commesso;
  c) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente *Polizza*;
- **Perdite Patrimoniali:** qualsiasi somma per la quale l'Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale, o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla *Società assicuratrice* con l'autorizzazione scritta degli Assicurati, a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fideiussioni, garanzie

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

prestate, clausole penali in genere, risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge.
Ai sensi della presente Polizza non si considerano Perdite Patrimoniali quelle relative a somme che l'Assicurato sia obbligato a rimettere alla propria Mandante a fronte dell'obbligo di rimessa dei premi assicurativi da lui incassati.

- **Indennizzo**: la somma dovuta dalla *Società* assicuratrice in caso di sinistro;
- **Cose**: sia gli oggetti materiali che gli animali;
- **Attività professionale**: l'attività professionale di agente di assicurazioni, compresa l'Attività di raccolta delle adesioni; definita, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.
- **Sinistro:** si intendono il danno o la perdita patrimoniale conseguenti ad un fatto commesso durante il periodo di efficacia della polizza.
- **Fatto commesso**: qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dell'attività di intermediazione, inclusi, ma non limitati a:
  1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati,
  2. qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.

1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.

1.2 Inizio e termine della garanzia

L'*Assicurazione* vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi e denunciati durante l'efficacia della polizza oppure nei 5 anni successivi alla sua cessazione.
Si precisa che la presente polizza opera in continuità assicurativa con la polizza numero 507094 (CHARTIS EUROPE S.A.) per gli ex iscritti nel Gruppo Agenti Groupama Italia e con la polizza numero 507096 (Chartis Europe S.A.) per gli ex iscritti nel Gruppo Agenti Nuova Tirrena.

1.3 Massimale

Il massimale stabilito all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di *polizza* costituisce la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all'anno globalmente per tutti i sinistri.

1.4 Franchigia RC Professionale

L'Assicuratore risponderà delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora il *danno o perdita patrimoniale* superi l'ammontare della franchigia fissa ed assoluta di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza., rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell' Assicurato e ciò con riferimento a tutte le Perdite Patrimoniali

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

di cui alla presente sezione RC Professionale nei casi in cui l'indennizzo da parte della *Contraente o dell'Assicurato* sia richiesto o permesso ai sensi di legge.
Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato.
Un unico ammontare di franchigia verrà applicato ai *Danni o alle Perdite Patrimoniali* conseguenti ad un singolo fatto commesso o a più fatti commessi connessi.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE

2.1 Perdita di documenti
a) La *Società* assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla *Società assicuratrice* di comune accordo.
Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però:
titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.
Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di € 150.000,00 per *sinistro* e per anno.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.

2.2 Indennità per presenze processuali si intende abrogato e sostituito come segue
In caso l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente *polizza*, la *Società* assicuratrice si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue:

- Euro 150,00 al giorno per socio o amministratore
- Euro 75,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato

Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a **Euro 25.000,00** per *sinistro* e per anno.

2.3 Dolo dei dipendenti/collaboratori
L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica
La *Società assicuratrice* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, e commesse posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in *polizza* e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato e da questi regolarmente denunciata alla *Società assicuratrice* durante il periodo di *Assicurazione* in corso, connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in *polizza* e non sia di natura dolosa.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

3.1 Lesioni personali e danni a cose
L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro.

3.2 Diritti di brevetto
L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali.

3.3 Atti dolosi
L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3; nell'evento di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti da tale Assicurato;

3.4 Insolvenza
L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di *Assicurazione*;

3.5 Richieste di risarcimento della Società Mandante:
L'*Assicurazione* vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* presentate all'Assicurato dalla *Società* mandante o da *Società* controllate e/o collegate alla mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente *polizza*.
Non vale invece per gli eventuali altri *danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento* presentati dalla mandante che non siano collegabili e direttamente conseguenti all'attività professionale così come definita all'art. 3 Definizioni.

3.6 Rischio contrattuale puro:
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento conseguenti a:
i. penalità contrattuali in genere;
ii. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobligato o obbligato in solido al pagamento.
iv. obbligazione contrattuale che non rientri nell'attività di intermediazione.

3.7 Multe o ammende
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità dovute ai propri dipendenti, subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo;

3.8 Cessazione del mandato
L'*Assicurazione* non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo;

3.9 Gestioni interinali
L'*Assicurazione* non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle *Società* mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali

3.10 Atti di ostilità
Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi;

3.11 Errori assuntivi della Mandante
L'assicurazione non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* derivante da errori assuntivi della Società Mandante.

3.12 Vendita prodotti finanziari non assicurativi
L'assicurazione non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale* attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever.
L'assicurazione vale invece per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale* attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, ai prodotti finanziari assicurativi, che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I - Vita Umana; Ramo III - Linked; Ramo V - Capitalizzazione.

3.13 Esclusione relativa a valori futuri/rendimenti
L'*Assicurazione* - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
- disponibilità di fondi
- proprietà immobiliari o personali
- beni e/o merci
- qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

3.14 Esclusione relativa a servizi finanziari in genere
L'*Assicurazione* - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:
- operazioni sul capitale
- finanziamenti
- ricapitalizzazioni
- liquidazioni o vendite di beni
- azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

3.15 Mancata refusione del premio
L'assicurazione non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* presentata dalla mandante e/o da eventuali coassicuratori, avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi da talune delle persone a cui fa riferimento l'articolo 2.3.
Si intendono, invece, inclusi i diversi *danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento* presentate dai terzi danneggiati qualora ricomprese ai sensi di polizza ex art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione.

3.16 Esclusione dal novero dei terzi
La qualifica di terzo riconosciuta anche alla mandante del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, pertanto, si conviene tra le Parti che la Mandante agenziale si intende esclusa dal novero dei terzi.
Si intende altresì abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, la qualifica di terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

4.1 Estensione territoriale

La presente polizza terrà indenne l'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551, derivanti da danni o perdite patrimonialie o richieste di risarcimento fatte contro l'Assicurato che riguardino:

I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio di cui all'art. 7 del frontespizio di polizza.
II. qualsiasi Fatto Commesso che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del su indicato territorio;
III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a qualsiasi titolo implicati.

4.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi;

a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di *polizza*, compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) dipendenti dell'Assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni., fatto salvo quanto previsto alla successive sezione RCT/O

4.3 Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dal registro unico elettronico;
- in caso di radiazione;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della *polizza*, fatto salvo il disposto dell'art. 1.2.
In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1.2.

4.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Società* assicuratrice assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della *Società assicuratrice* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società Assicuratrice* e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La *Società* assicuratrice non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè della spese di giustizia penale.

4.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

4.6 Altre Assicurazioni
L'Assicurato o la *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Società* assicuratrice l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.

4.7 Pagamento del premio
L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di premio successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a' sensi dell'art.1901 C.C.

4.8 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

4.9 Aggravamento del rischio
L'Assicurato o la *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società assicuratrice* di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

4.10 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la *Società assicuratrice* é tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4.11 Clausole Relative Alla Comunicazione – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 30 giorni:
a) i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni;
b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.
L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

4.12 Recesso in caso di sinistro
La Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione esclusivamente ad ogni scadenza annuale, dando un preavviso scritto di almeno 90 giorni.

4.13 Proroga dell'Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. In tal caso la Contraente si impegna a fornire – non oltre i due mesi successivi alla data di scadenza – l'elenco aggiornato degli Assicurati con i relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa.

4.14 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico della *Contraente*.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

4.15 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della *Contraente*, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui assegnata la *polizza*.

4.16 Rinvio e scelta delle norme di legge
Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente *polizza* verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente *polizza* verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente *polizza* si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

4.17 Diritto di surrogazione
A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la *Società assicuratrice* si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l' Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
La *Contraente* e l'Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società* assicuratrice di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* e/o dell' Assicurato.

4.18 Forma delle comunicazioni – clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Marsh S.p.A., di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società, fatta eccezione per la comunicazione di disdetta che deve essere fatta direttamente al Contraente o alla Società. In caso di ripartizione della presente assicurazione per quote, la precitata società Marsh tratterà con la Società delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta solamente eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della precitata società Marsh direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria o l'espressa accettazione delle modificazioni.

4.19 Nuove adesioni agenziali
Premesso che il tasso di polizza è da intendersi dello 0,27 ‰ lordo sul portafoglio lordo Rami Danni e Vita, e 0,16‰ lordo sul portafoglio ramo Vita, mentre il premio minimo agenziale è fissato in Euro 240,00 per il monomandato e € 200,00 per il plurimandato, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari dal momento dell'iscrizione alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:
- dalla data di firma del mandato, purché entro 45 giorni non comunichino la loro volontà di non aderire alla presente polizza
Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento ne rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società, purché entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del mandato agenziale, il nuovo intermediario si iscriva alla Contraente.
La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.
La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

CHARTIS

Art. 4.20 Legge Bersani
La garanzia deve intendersi valida per tutti i mandati di cui sia titolare l'Intermediario regolarmente iscritto nella sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 e D.L. N. 7 del 31.1.2007 convertito dalla Legge n. 40 del 2.4.2007 (c.d. Decreti Bersani).
La Contraente si impegna a trasmettere elenco agenziale riportante le Compagnie mandanti unitamente ai relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa nei termini previsti dalla presente polizza.
Il premio minimo agenziale per l'estensione alla presente garanzia ammonta ad € 200,00.

APPENDICE DELLE NORME GIURIDICHE

Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti:

art. 582 - 1892 - 1893 - 1894 - 1897 - 1898 - 1901 - 1910 - 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 2043 - 2049 - 2051 - 2053 del Codice Civile
art. 39 - 43 - 583 del Codice Penale

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 7

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

CHARTIS

5. SEZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE DEL MEDIATORE CREDITIZIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Contraente: Agenti Groupama Italia - AGIT

Assicurato: Agenti Groupama Italia - AGIT che ricoprono l'attività di mediatore creditizio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale del Mediatore Creditizio, svolta nei termini delle leggi che la regolano.
La presente estensione di garanzia viene prestata con un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro, anno e per agenzia, con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.
Si precisa che l'estensione di cui al presente punto è da ritenersi applicabile ai soli soggetti che ricoprano la funzione di agente.
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data del 01.01.2009.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

ESCLUSIONI
La garanzia non vale:

Valore futuro / Rendimento
per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
- disponibilità di fondi
- proprietà immobiliari o personali
- beni e/o merci
- qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
Gestione di polizze e servizi finanziari
per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:
1. operazioni sul capitale
2. finanziamenti
3. ricapitalizzazioni
4. liquidazioni o vendite di beni
5. azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti
Vendita prodotti finanziari
per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever
Atti dolosi
per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, da chiunque commesso sia esso l'assicurato o un suo dipendente collaboratore.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

CHARTIS

6. SEZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

6.1 RCT – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della *polizza*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione e proprietà dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti

6.2 Massimale RCT

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di cui all'articolo 4 del frontespizio di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

6.3 Franchigia RCT

L'Assicuratore risponderà dei danni esclusivamente qualora il danno superi l'ammontare della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell' Assicurato e ciò con riferimento a tutti i danni in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

6.4 Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Oggetto dell'Assicurazione

La *Società* assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti ed i soggetti addetti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modifiche o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni esperite da:
1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonch é per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n°38 e succe ssive modifiche

2) INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n°222.
L'*Assicurazione* R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge.

6.5 Malattie professionali:

L'*Assicurazione* viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi , silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'*Assicurazione*.
Il massimale indicato in *polizza* per *sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione della *Società assicuratrice:*

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 7

2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di *Assicurazione*.

La presente garanzia non vale:

a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per le malattie professionali conseguenti:
   - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

   La presente esclusione di cui ai punti a) e b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali che si manifestino dodici mesi dopo dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale di cui all'art. 4 del frontespizio di polizza.

6.6 Massimale RCO

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di cui all'articolo 4 del frontespizio di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

6.7 Franchigia RCO

L'Assicuratore risponderà dei danni esclusivamente qualora il danno superi l'ammontare della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell' Assicurato e ciò con riferimento a tutti i danni in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

6.8 Rischi esclusi dall'assicurazione RCT e RCO

Ferme le esclusioni di cui al punto 3. di *polizza* – Rischi esclusi dall'*Assicurazione* – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;

b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;

c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;

d) dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell'Assicurato o affidate alla sua custodia;

e) dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;

f)da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

h)a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

i) derivanti dalle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;

l) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'*Assicurazione* R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

m) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

NORME COMUNI RCT/O

6.9 Malattie professionali precisazioni
I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

6.10 Novero dei terzi:
Agli effetti della garanzia RCT della *polizza*, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori equiparati ai dipendenti , limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto assimilati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

6.11 Per prestatori di lavoro si intendono:
1. I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge
2. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche
3. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n°196.

6.12 Comittenza auto
La *Società assicuratrice* risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

6.13 Rivalsa INPS
Tanto l'*Assicurazione* R.C.T. quanto l'*Assicurazione* R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 3

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

CHARTIS

ALLEGATO N°1 ALLA POLIZZA N. IFL0004917

CLAUSOLA COASSICURAZIONE E CONDELEGA

COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le MARSH SPA, gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le CHARTIS EUROPE S.A.; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le MARSH SPA la quale tratterà con l'Assicuratrice Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Quest'ultime saranno tenute a riconoscere come valide ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonchè ogni modifica del contratto compiuta dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le MARSH SPA direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
la Delegataria provvederà inoltre a liquidare la perdita pecuniaria, inclusa la quota di pertinenza delle Coassicuratrici, richiedendo successivamente alle Coassicuratrici stesse il versamento della quota di propria spettanza.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.

RIPARTO

RATA ALLA FIRMA

COMPAGNIA	QUOTA	PREMIO NETTO	ADD.LI	IMPOSTA	TOTALE
CHARTIS EUROPE	70%				
NUOVA MAA	30%				
TOTALE	**100%**				

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240